

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 3715</sup> —

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n 123,  
recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli  
sgravi contributivi nel Mezzogiorno

---

*Presentato il 28 aprile 1986*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento, che riproduce sostanzialmente il decreto-legge 20 febbraio 1986, n 34, decaduto per mancata conversione in legge, è diretto a prorogare fino al 31 luglio 1986 le discipline della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno scadute il 31 dicembre 1985

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si rende necessario al fine di evitare l'interruzione dei benefici contributivi che comporterebbe un aggravio del costo del lavoro

Resta fermo il carattere congiunturale dell'intervento, in vista della programmata revisione strutturale ed organica dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione

e degli sgravi degli oneri sociali e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si è comunque ritenuto di procedere ad un ritocco delle attuali aliquote fiscalizzate di base per il settore industria in relazione al riordino della contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale operato dall'articolo 31 della legge finanziaria che comporta, per il predetto settore, una riduzione della vigente aliquota del contributo di malattia (articolo 1, comma 1).

Per quanto concerne il settore agricolo la aliquota di sgravio viene elevata a 8,45 punti in correlazione alla elevazione del contributo di malattia per il settore apportata dall'articolo 31 della legge finanziaria 1986 (articolo 1, comma 2).

Per esigenze di omogeneizzazione della normativa, le aliquote previste per il settore commercio vengono estese alle imprese commerciali esportatrici abituali, alle imprese alberghiere, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, ai complessi ricettivi dell'aria aperta ed alle agenzie di viaggio che, in base alla normativa vigente, rientrano, invece, nella sfera di applicazione della disciplina della fiscalizzazione per l'industria (articolo 1, comma 5).

In particolare, i benefici previsti dal provvedimento sono i seguenti:

#### SETTORE INDUSTRIA.

##### a) *Sgravio fondamentale*

aliquote: 1,60 punti per il personale maschile (in luogo di 2,28 punti);

4,00 punti per il personale femminile (in luogo di 6,30 punti).

##### b) *Sgravio aggiuntivo*

aliquota: 5,24 punti.

##### c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno*

aliquota: 2,54 punti.

#### SETTORE COMMERCIO.

aliquote: 2,28 punti per il personale maschile;

6,30 punti per il personale femminile.

#### SETTORE AGRICOLTURA.

##### a) *Sgravio fondamentale*

aliquota: 8,45 punti;

##### b) *Sgravio aggiuntivo sul complesso dei contributi per operai a tempo indeterminato*

aliquota: 17,50 per cento.

L'articolo 2 prevede la proroga al 31 luglio 1986 dello sgravio contributivo previsto dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 3 dispone che i benefici della fiscalizzazione e degli sgravi per il Mezzogiorno non si applicano per quei lavoratori che non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari e giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1986.*

## PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 3.480 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitale 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 460 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986.

#### ARTICOLO 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.205 miliardi per l'anno 1988 e in lire 900 miliardi per il periodo 1989-1997, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### ARTICOLO 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.